Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 23/04/2018

FATTO

La ricorrente riferisce di aver sottoscritto con l'odierna resistente, in data 11/07/2014, un contratto di credito al consumo, per un importo di euro 30.000,00 da restituire in 60 rate mensili; contestualmente alla stipula del finanziamento, l'intermediario "pretendeva" la sottoscrizione di una polizza assicurativa collettiva, per mezzo della quale non soltanto ha percepito una commissione per il collocamento, ma soprattutto si è garantita il rimborso del credito. In particolare, l'istante evidenzia che, in contratto, era indicato un TAEG pari al 7,355%; là dove invece, per l'ottenimento del finanziamento, ha dovuto affrontare esborsi per complessivi euro 1.496,99 (di cui euro 300,00 per istruttoria, euro 1,20 cad. per incasso rate ed euro 1.124,99 per il premio assicurativo), con la conseguenza che il TAEG effettivo risulta essere pari al 9,09%, superiore di ben 1,735 punti percentuali rispetto a quello indicato in contratto.
Ciò posto, la ricorrente, riscontrato negativamente il reclamo, ha adito l'Arbitro, al quale ha chiesto di dichiarare l'intermediario convenuto tenuto a: 1) applicare al finanziamento un tasso sostitutivo pari allo 0,27%; 2) rimborsare i maggiori interessi illegittimamente pagati; 3) riconoscere un risarcimento equitativamente quantificato in euro 5.000,00.
Costituitosi ritualmente, l'intermediario ha chiesto all'Arbitro di respingere la richiesta di rideterminazione del tasso applicato al finanziamento e, di conseguenza, l'istanza di rimborso degli interessi già corrisposti e la domanda di risarcimento del danno, non supportata da alcun riferimento probatorio.

Parte resistente, nel riepilogare i dati dell'operazione in questione, ha precisato che la stipula della polizza assicurativa *"Protezione prestito"* non è stata un obbligo imposto dalla Banca per ottenere la concessione del mutuo alle condizioni contrattuali offerte, bensì un'autonoma scelta della cliente: a riprova di detta circostanza la convenuta ha puntualizzato che: 1) la ricorrente, unitamente alla polizza, ha sottoscritto una dichiarazione ove afferma di essere stata informata della facoltatività della copertura assicurativa; 2) di non essere il beneficiario della copertura assicurativa, poiché in caso di sinistri quali l'invalidità totale permanente, di perdita dell'impiego o di ricovero ospedaliero, la beneficiaria della polizza è la stessa cliente assicurata, mentre in caso di decesso, ne beneficerebbero i suoi eredi.
Infine, in replica alle avverse affermazioni circa l'obbligatorietà dell'adesione alla polizza per l'erogazione del finanziamento alle medesime concessioni, parte resistente ha dedotto di non avere avuto alcuna necessità di garantirsi dall'eventuale inadempimento, avendo all'uopo già valutato il merito creditizio del cliente e acquisito garanzia fideiussoria di un terzo.
La ricorrente ha depositato repliche alle controdeduzioni dell'intermediario, insistendo nelle proprie pretese e facendo esplicito riferimento alla pronuncia della Corte di Cassazione del 12/04/2017, secondo la quale: *"In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione".*
Questo Collegio, nella seduta del 7.3.2018, in considerazione del recente orientamento del Collegio di coordinamento (cfr., ad es., dec. n. 10621/2017), ha ritenuto la necessità di disporre integrazione istruttoria per acquisire dall'intermediario elementi di prova, alternativamente o cumulativamente, in ordine alle seguenti circostanze: 1) la proposta dell'intermediario al ricorrente di una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni con e senza polizza; 2) l'offerta dell'intermediario al ricorrente di condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio.
L'intermediario, in risposta all'invito del Collegio, con integrazione del 26.3.2018, ha specificato quanto segue: *a*) la banca ha stipulato n. 115 contratti di mutuo per credito ai consumatori dell'importo di euro 30.000 e tutti gli anzidetti contratti prevedono il pagamento di un tasso di interesse del 6,50% fisso; *b*) soltanto n. 20 mutuatari, ivi compresa la ricorrente, hanno optato per la sottoscrizione della polizza assicurativa; *c*) l'istituto non si è dunque limitato ad offrire, ma ha concesso le medesime condizioni economiche anche ai n. 95 mutuatari (82,61%) che, sottoscrivendo un mutuo identico a quello stipulato dalla ricorrente, non hanno optato per la sottoscrizione di una polizza assicurativa.
La resistente ha allegato alla comunicazione di integrazione n. 9 contratti aventi condizioni simili al contratto *de quo*, e sprovvisti delle assicurazioni asseritamente obbligatorie, per le seguenti caratteristiche: importo (euro 30.000,00), TAN (6,5%) e TAEG (tra il 7,19% ed il 7,71% contro il 7,35% del contratto della ricorrente), ancorché la durata dei contratti acclusi risulta superiore rispetto al contratto contestato (84 mesi contro 60).
L'intermediario ha specificato, infine, che i contratti allegati si riferiscono a ricorrenti con il medesimo merito creditizio della ricorrente, giacché – come si evince dalle schede anagrafiche e relative copie dei contratti di mutuo per il credito ai consumatori allegati – trattavasi di impiegati nel settore pubblico e di età identica o simile a quella della ricorrente e che non hanno sottoscritto la polizza assicurativa.

DIRITTO

Oggetto della controversia è la mancata inclusione nel TAEG dei costi connessi alla polizza assicurativa, che parte ricorrente asserisce essere obbligatoria a fronte della facoltatività invece prospettata dalla banca resistente. In particolare, la ricorrente contesta l'asserita incongruenza del TAEG pubblicizzato in contratto, rispetto al costo effettivamente sostenuto per il relativo finanziamento, ricalcolato al 9,09%, includendo il premio per la polizza assicurativa collocata in abbinamento.
Il Collegio è dunque investito della qualificazione dell'assicurazione a protezione del credito, come facoltativa ovvero obbligatoria o, comunque, necessaria ai fini dell'ottenimento del prestito alle condizioni pattuite.
Giova anzitutto rammentare l'art. 121 Tub, che definisce il TAEG come "*il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. 2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi* a servizi accessori connessi con il contratto di credito*, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte*".
In caso di omessa inclusione delle polizze, viene in considerazione il disposto dell'art. 125-*bis*, comma 6° e 7° Tub, secondo cui *"Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi".*
Il Collegio richiama quindi i seguenti dati che emergono dalla documentazione contrattuale.
Dal tenore letterale del contratto, si evince in particolare che: 1) il TAEG è determinato in contratto al 7,35500%; 2) l'indicatore espressamente esclude i costi relativi alle assicurazioni "*quando facoltative*" e, in un ulteriore stralcio del medesimo documento, è precisato che non è necessaria l'adesione ad alcuna assicurazione o contratto accessorio quale condizione per ottenere il credito; 3) dal modulo di adesione alla polizza assicurativa e dalle Condizioni di assicurazione emerge che la stipula della polizza è stata contestuale al finanziamento (11/07/2014); 4) il rischio assicurato concerne eventi tali da pregiudicare le capacità di rimborso del debito da parte del soggetto finanziato (morte, invalidità permanente, inabilità temporanea totale), essendo le polizze funzionali alla copertura del rischio di credito; 5) beneficiario è l'erede del cliente assicurato per l'ipotesi di morte del contraente, mentre, per tutte le altre ipotesi l'assicurato stesso; 6) è presente un incentivo commissionale per il collocamento della polizza, pari al 39% del premio lordo.
La documentazione contrattuale in atti, versata dall'intermediario resistente in esito alla richiesta di integrazione istruttoria, ha tuttavia consentito di ricavare informazioni in merito alla sussistenza di un'indicazione comparativa del TAEG quale risultante dall'adesione o dalla mancata sottoscrizione alla polizza assicurativa: la banca ha, infatti, dimostrato di aver stipulato n. 115 contratti di mutuo per credito ai consumatori dell'importo di euro 30.000, che prevedono tutti il pagamento di un tasso di interesse del 6,50% fisso; la resistente ha fornito altresì evidenza che soltanto n. 20 mutuatari, ivi compresa la

ricorrente, hanno optato per la sottoscrizione della polizza assicurativa e che l'istituto non si è limitato ad offrire, ma ha concesso le medesime condizioni economiche anche ai n. 95 mutuatari (82,61%) che, sottoscrivendo un mutuo identico a quello stipulato dalla ricorrente, non hanno optato per la sottoscrizione di una polizza assicurativa.
Ciò posto, il Collegio non può ignorare il recente orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (decisione n. 10621/2017), secondo cui: "*Se la chiara e formale indicazione della natura facoltativa della polizza per la concessione del finanziamento appare, infatti, in assenza di altrettanto chiari e formali indici contrari, difficilmente superabile e tale da non consentire di qualificare la polizza assicurativa come obbligatoria "per ottenere il credito", a differenti conclusioni può e deve giungersi, invece, con riferimento alla possibilità di considerare la polizza obbligatoria (non per la mera volontà del finanziatore, ma) per ottenere il finanziamento "alle condizioni offerte". Mentre nel primo caso, l'obbligatorietà della polizza assicurativa è riconducibile alla mera volontà (alla richiesta) del finanziatore che trova naturale espressione nella documentazione contrattuale, quale indice rivelatore, appunto, della natura attribuita al "servizio accessorio" difficilmente superabile; nel secondo caso, invece, essa appare connessa (anche) alla idoneità e capacità della stessa polizza di incidere sulle "condizioni [del credito] offerte", in ragione delle quali il finanziatore può richiederne la relativa stipulazione, potendosi, pertanto, prospettare una differente soluzione qualora tali caratteristiche e condizioni della polizza emergano in maniera precisa e oggettiva*".
Nel contempo, la stessa decisione del Collegio di coordinamento assegna, nella valutazione della vicenda negoziale, principale rilevanza agli elementi di connessione genetica e funzionale tra il contratto di finanziamento e quello assicurativo, nei termini seguenti: *"Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento".*
Ora, nel caso di specie, non può certamente negarsi che le allegazioni fornite dalla resistente in sede di integrazione istruttoria siano idonee a dimostrare che l'intermediario abbia effettivamente offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza assicurativa, ad altri mutuatari con il medesimo merito creditizio della ricorrente.
Ebbene, tale elemento di prova vale – ad avviso di questo Collegio e sulla scia della ricordata pronuncia del Collegio di coordinamento n. 10621/2017 di questo Arbitro – a

contrastare il valore probatorio delle presunzioni poste dalla ricorrente a sostegno della propria doglianza.
Discende da quanto precede che il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO